



Bruxelles, 22.2.2017
COM(2017) 93 final

2017/0044 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'imposizione di un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito
nel Land Salzburg**

RELAZIONE

1. Contesto della raccomandazione

L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE, o dell'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro¹, stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro. In tale contesto, onde evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, l'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento stabilisce che il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda allo Stato membro che si renda responsabile di tale errata rappresentazione.

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011 stabilisce che, ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare un'errata rappresentazione di dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, la Commissione può avviare tutte le indagini necessarie. Il 3 maggio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine in merito alla manipolazione di statistiche in Austria.

Il 20 dicembre 2016 le risultanze preliminari dell'indagine in merito alla manipolazione di statistiche in Austria sono state trasmesse a tale paese con un invito a presentare osservazioni come stabilito dall'articolo 6 della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione. La Commissione ha invitato l'Austria a presentare osservazioni scritte sulle risultanze preliminari entro il 19 gennaio 2017. L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni scritte il 25 gennaio 2017.

Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine in merito alla manipolazione delle statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011² (di seguito "la relazione"), prendendo in considerazione le osservazioni formulate dall'Austria.

La relazione conclude che il Landesrechnungshof (LRH), l'Ufficio del governo del Land Salzburg e il governo del Land Salzburg, ossia entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche della Repubblica d'Austria, si sono resi colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. In tal modo queste entità hanno permesso che l'Unità Bilancio dell'Ufficio del governo del Land Salzburg potesse fornire un'errata rappresentazione e dissimulare operazioni finanziarie, il che ha determinato una notifica non corretta a Eurostat nel 2012 e nel 2013 dei dati sul debito dell'Austria per gli anni 2008-2012³, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011.

La relazione ha concluso inoltre che, sebbene fosse a conoscenza della possibilità di un'errata rappresentazione dei conti del Land Salzburg a partire almeno dal 6 dicembre 2012, l'istituto

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

² COM(2017) 94 final.

³ Segnatamente l'aggregato degli anni oggetto di rilevazione per le notifiche del 2012 (per gli anni 2008-2011) e del 2013 (per gli anni 2009-2012), secondo la formula che i dati forniti nell'anno n riguardano gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4.

di statistica austriaco (di seguito "STAT") ne ha informato la Commissione (Eurostat) solo in data 10 ottobre 2013.

Ricorrono dunque le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 per raccomandare al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro per quanto concerne l'errata rappresentazione dei dati sul debito in occasione delle notifiche dell'Austria a Eurostat del marzo e del settembre 2012 e del marzo e del settembre 2013, quindi dopo l'entrata in vigore del regolamento il 13 dicembre 2011.

2. Calcolo dell'ammenda

A norma dell'articolo 14 della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011⁴, la Commissione è tenuta ad assicurarsi che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata usando un metodo che prevede due fasi. In primo luogo la Commissione determina l'importo di riferimento. Poi la Commissione può modulare al rialzo o al ribasso l'importo di riferimento prendendo in considerazione le circostanze specifiche del caso.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione delegata 2012/678/UE, l'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione del debito pubblico dell'Austria per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione del debito per il 2012 comunicata dalla Repubblica d'Austria nella notifica dell'aprile 2014 nell'ambito della PDE ammontava a 1 192 milioni di EUR. L'importo di riferimento ammonta quindi a 59,6 milioni di EUR.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, il punto di partenza è costituito dall'importo di riferimento più ampio rilevato, moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dell'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione. L'importo più ampio rilevato, come indicato in precedenza, è stato di 1 192 milioni di EUR nel 2012. Inoltre l'ultima notifica in cui si è verificata l'errata rappresentazione è stata la notifica nell'ambito della PDE dell'ottobre 2013, che comprende gli anni dal 2009 al 2012. Tuttavia, in considerazione del fatto che il regolamento (UE) n. 1173/2011 è entrato in vigore soltanto il 13 dicembre 2011 e che prima di tale data non erano previste sanzioni in caso di errata rappresentazione dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, assume rilevanza solo l'errata rappresentazione per gli anni 2011 e 2012 secondo quanto comunicato rispettivamente nelle notifiche del 2012 e del 2013 nell'ambito della PDE. Di conseguenza **l'importo di riferimento deve essere moltiplicato per due, risultando pari a 119,2 milioni di EUR.**

Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, la Commissione conclude nella sua relazione che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul debito della Repubblica d'Austria nel suo insieme. La Commissione ritiene pertanto che, in considerazione delle circostanze concrete, alla Repubblica d'Austria **possa essere accordata una riduzione dell'ammenda** a tale titolo.

Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, la relazione rileva che l'errata rappresentazione è la conseguenza di una negligenza grave. La relazione non giunge alla conclusione di una volontarietà dell'errata rappresentazione nel contesto della PDE (si veda in particolare la sezione 4 della relazione).

⁴ GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.

In considerazione delle circostanze concrete **non è pertanto applicata alcuna modulazione** a tale titolo.

Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, la relazione conclude che l'errata rappresentazione dei dati è stata facilitata dal fatto che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche della Repubblica d'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate (si vedano in particolare le sezioni 3 e 4 della relazione). La Commissione ritiene tuttavia che ciò non costituisca il risultato di un'azione concertata da parte di tali entità e che, di conseguenza, in considerazione delle circostanze concrete, alla Repubblica d'Austria **possa essere accordata una riduzione dell'ammenda** a tale titolo.

Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, la relazione conclude che STAT e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. A tale riguardo la Commissione ha tenuto conto delle prassi da essa seguite nel settore della concorrenza, in cui le ammende possono essere considerevolmente ridotte in ragione della cooperazione con la Commissione nel corso di un'indagine.

È stato tuttavia accertato che, sebbene fosse stato pienamente e direttamente informato dall'Ufficio del governo del Land Salzburg, almeno a partire dal 22 gennaio 2013, di un'errata rappresentazione nei conti del Land Salzburg, STAT non ha provveduto a informarne immediatamente la Commissione (Eurostat). Di norma tale elemento giustificherebbe un aumento dell'importo dell'ammenda. La Commissione ritiene che l'effetto combinato dei due elementi di cui sopra sia tale che alla Repubblica d'Austria **possa ancora essere concessa una determinata riduzione dell'ammenda** a tale titolo.

In conclusione, la Commissione raccomanda al Consiglio che l'ammenda da imporre alla Repubblica d'Austria sia fissata a 29,8 milioni di EUR, pari al 25 % del doppio dell'importo di riferimento.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1173/2011, l'importo totale dell'ammenda non deve essere superiore allo 0,2 % del prodotto interno lordo (PIL) più recente della Repubblica d'Austria. L'ammenda raccomandata non è superiore allo 0,2 % del PIL dell'Austria nel 2015.

3. Conclusione e raccomandazione

In conclusione, la relazione della Commissione rileva che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche della Repubblica d'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate, e che una sezione di una di tali entità ha fornito un'errata rappresentazione e ha dissimulato operazioni finanziarie, ciò che ha comportato una notifica non corretta dei dati sul disavanzo e sul debito a Eurostat nel 2012 e nel 2013, per quanto riguarda gli anni 2008-2012, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. Alla luce di tali risultanze la Commissione raccomanda al Consiglio di imporre alla Repubblica d'Austria un'ammenda di importo pari a 29,8 milioni di EUR.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'imposizione di un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro⁵, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011⁶,

vista la relazione della Commissione sull'indagine in merito alla manipolazione delle statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, adottata il 22 febbraio 2017⁷,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE, o dell'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.
- (2) Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda allo Stato membro che si renda responsabile di tale errata rappresentazione.
- (3) Il 3 maggio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine in merito alla manipolazione delle statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 20 dicembre 2016 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse all'Austria con un invito a presentare osservazioni come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione. L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sulle risultanze preliminari il 25 gennaio 2017.

⁵ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁶ GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.

⁷ COM(2017) 94 final.

- (4) Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine in merito alla manipolazione delle statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dall'Austria.
- (5) In tale relazione la Commissione conclude che il Landesrechnungshof (LRH), l'Ufficio del governo del Land Salzburg e il governo del Land Salzburg, ossia entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche della Repubblica d'Austria, si sono resi colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. In tal modo queste entità hanno permesso che l'Unità Bilancio dell'Ufficio del governo del Land Salzburg potesse fornire un'errata rappresentazione e dissimulare operazioni finanziarie, il che ha determinato una notifica non corretta a Eurostat nel 2012 e nel 2013 dei dati sul debito dell'Austria per gli anni 2008-2012, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. La Commissione ha concluso inoltre che, sebbene fosse a conoscenza della possibilità di un'errata rappresentazione dei conti del Land Salzburg a partire almeno dal 6 dicembre 2012, l'Istituto di statistica austriaco (di seguito "STAT") ne ha informato la Commissione (Eurostat) solo in data 10 ottobre 2013.
- (6) L'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del prodotto interno lordo dell'Austria nel 2015.
- (7) L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione del debito pubblico dell'Austria per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione del debito comunicata dalla Repubblica d'Austria per la notifica dell'aprile 2014 nell'ambito della PDE ammontava a 1 192 milioni di EUR. L'importo di riferimento è quindi pari a 59,6 milioni di EUR.
- (8) Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, la relazione della Commissione conclude che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine. Conclude inoltre che l'ultima notifica in cui si è verificata l'errata rappresentazione è stata la notifica nell'ambito della PDE dell'ottobre 2013, che comprende gli anni dal 2009 al 2012. Nel contesto del regolamento assume rilevanza l'errata rappresentazione per gli anni 2011 e 2012, secondo quanto comunicato rispettivamente nelle notifiche del 2012 e del 2013 nell'ambito della PDE. Tali elementi giustificano l'aumento dell'importo dell'ammenda.
- (9) Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, la Commissione ha concluso nella sua relazione che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul debito della Repubblica d'Austria nel suo insieme. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (10) Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, la Commissione precisa nella relazione che l'errata rappresentazione è la conseguenza di una negligenza grave. La relazione non giunge alla conclusione di una volontarietà dell'errata rappresentazione nel contesto della PDE. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.

- (11) Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, la Commissione conclude nella sua relazione che l'errata rappresentazione dei dati è stata facilitata dal fatto che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche della Repubblica d'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non costituisca il risultato di un'azione concertata da parte di tali entità. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (12) Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, la Commissione conclude nella sua relazione che STAT e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Di norma tale elemento giustificherebbe una riduzione dell'importo dell'ammenda. È stato tuttavia accertato che, in base al principio della dovuta diligenza, STAT avrebbe potuto e dovuto agire con maggiore tempestività e proattività nell'informare la Commissione (Eurostat) in merito all'errata rappresentazione nei conti del Land Salzburg. Di norma tale elemento giustificherebbe un aumento dell'importo dell'ammenda. Tenuto conto dell'effetto combinato degli elementi che giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda e di quelli che ne giustificano l'aumento, dovrebbe ancora essere applicata una determinata riduzione dell'ammenda.
- (13) Alla luce di tali circostanze, l'ammenda da imporre all'Austria dovrebbe essere fissata a 29,8 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di 29,8 milioni di EUR all'Austria per effetto dell'errata rappresentazione, per negligenza grave di tre entità pubbliche, dei dati relativi al debito pubblico, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine in merito alla manipolazione delle statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente